



COMUNE DI CESSALTO PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Martiri della Libertà n. 3 – 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 – Fax (0421)327753
sito web: www.comune.cessalto.tv.it - e-mail: protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it

Nota informativa sull'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) anno 2017 (aggiornata al 15.05.2017)

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE ([Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 23.12.2016](#)):

7,6 per mille TERRENI AGRICOLI

8 per mille ALTRI IMMOBILI

non è dovuta IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati accatastati in categoria A/1, A/8, A/9, i quali rimangono imponibili con l'aliquota del **4 per mille**, con detrazione di € 200,00.

Con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) sono stati esentati dal versamento IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, le disposizioni sono confermate anche per il 2017.

Per l'IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, massimo una unità pertinenziale per ogni categoria), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che:

- il contratto sia registrato
- il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile, adibito a propria abitazione principale ed ubicato nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).

La Legge di stabilità richiede espressamente la registrazione del contratto di comodato. Qualora il contratto di comodato sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, oltre all'imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell'art.13 del D.P.R. – n.131 del 1986. Per quanto concerne i contratti di comodato verbali, ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione ai fini IMU, la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, deve essere indicato " Contratto verbale di comodato".

I versamenti si effettuano a mezzo F24, Codice Ente C580, Codici Tributo:

Tipologia immobile	competenza	Codice tributo
abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1-A/8-A/9)	COMUNE	3912
terreni agricoli	COMUNE	3914
aree fabbricabili	COMUNE	3916
altri fabbricati	COMUNE	3918
immobili ad uso produttivo gruppo D – incremento Comune	COMUNE	3930
immobili ad uso produttivo gruppo D – STATO	STATO	3925

Scadenza versamenti:

acconto 16 giugno 2017

saldo 16 dicembre 2017

Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 10,00.

TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ALIQUOTA ([Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2016](#)):

1 per mille, da applicare alla base imponibile ai fini IMU su tutti gli immobili (fabbricati, aree edificabili, esclusa l'abitazione principale, salvo che sia classificata A/1, A/8 e A/9, esclusi i terreni agricoli).

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata abolita:

- la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze (immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, massimo una unità pertinenziale per ogni categoria), per i possessori
- la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile occupato è abitazione principale.

Inoltre, per la TASI sugli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, alle stesse condizioni sopra indicate per l'IMU. Rimane in vigore la TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

SI RICORDA CHE E' SOGGETTO PASSIVO TASI, OLTRE CHE IL PROPRIETARIO, ANCHE L'EVENTUALE OCCUPANTE DELL'IMMOBILE (AFFITTUARIO), NELLA MISURA DEL **20% DELL'IMPOSTA**, sempre esclusi gli immobili utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze.

I versamenti TASI si effettuano a mezzo F24, Codice Ente C580, Codici Tributo:

Tipologia immobile	competenza	Codice tributo
abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9)	COMUNE	3958
fabbricati rurali ad uso strumentale	COMUNE	3959
aree fabbricabili	COMUNE	3960
altri fabbricati	COMUNE	3961

Scadenza versamenti:

acconto 16 giugno 2017

saldo 16 dicembre 2017

Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00.

Il **REGOLAMENTO IUC**, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.07.2014, e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo web: www.comune.cessalto.tv.it

Per il calcolo di IMU/TASI e la stampa dell'F24 è disponibile sull'home page del sito web del Comune (www.comune.cessalto.tv.it) il servizio **Anutel – calcolo IUC**.



Ufficio tributi – tel. 0421 327110 int. 5 – fax 0421 327753

e-mail ufficio: tributi@comune.cessalto.tv.it

posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09.30-12.30; giovedì ore 15.00-17.00